

Nulli gli acquisti di cose litigiose, e i patti d' assumere la spedizione o difesa di una lite per avere una porzione del suo prodotto o un compenso anteriormente determinato: punito inoltre con bando e multa chi avesse fatto simili acquisti o patti.

Presumevasi simulata, e dichiaravasi nulla la vendita, quando il venditore fosse rimasto per un anno in possesso della cosa venduta.

Consideravasi lesivo il contratto, allorchè la differenza fra il vero valore della cosa ed il prezzo fosse d' un terzo.

Proibito in generale ogni contratto fraudolento, iniquo, immorale, usuratico e lesivo, comunque fosse dalla umana malizia con artificiose simulazioni mascherato.

I contratti illeciti, lesivi ed usuratici, per ordinario si querelevano al magistrato del piovego; giudice misto, che poteva tagliare il contratto querelato, annullando il credito o riducendolo nei limiti di ragione, e punire chi con esso aveva tentato procurarsi iniquo guadagno.

Al pieggio, o sia fidejussore, la legge veneta non concedeva i beneficii dell' ordine o della divisione: non v' essendo patto in contrario, era obbligato principalmente ed in solido.

Il creditore con pegno, che voleva esigere il suo credito, faceva al debitore il cognito presso il magistrato dell' esaminatore, intimandogli che venisse a riscuotere il pegno, altrimenti sarebbe venduto: poi presentava esso pegno nel termine d' otto giorni al detto magistrato. Il debitore aveva un mese per riscuotere il pegno: se lo faceva entro i primi otto giorni, bastava che pagasse la somma del debito: se dopo, doveva inoltre pagare, a titolo di *carati*, ch' era una specie di tassa, sei piccoli per lira, o sia due e mezzo per cento, e risarcire le spese del cognito. Passato il mese senza che il pegno fosse riscosso, il magistrato, ad istanza del creditore, lo vendeva al pubblico incanto in Rialto. Il ritratto, soddisfatti i *carati*, che allora erano di dodici piccoli per lira, o cinque per cento, e soddisfatte tutte le spese, applicavasi a pagamento del debito. Essendovi civanzo, intimavasi all' escusso che venisse a riceverlo.